

(N. 862)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1950 (V. Stampato N. 958)*

presentato dal Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 GENNAIO 1950

Modificazioni al decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, concernente la concessione all'industria privata della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Circumflegrea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La costruzione e la concessione accordate alla Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) della ferrovia Circumflegrea di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, sono, con effetto dalla data della presente legge, ridotte esclusivamente alla costruzione della sede stradale e fabbricati del tratto di chilometri 27 + 095 che, partendo dalla stazione di Napoli (Montesanto) della ferrovia Cumana e, passando per gli abitati di Soccavo, Pianura e Quarto e per le spiagge di Licola e Cuma, giunge alla stazione di Torregaveta della suddetta ferrovia Cumana, salvo quanto

è disposto nel successivo articolo 4. Il restante tronco Torregaveta-Monte di Procida, previsto dal decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, formerà oggetto di un ulteriore provvedimento.

Art. 2.

È approvato l'atto 2 dicembre 1949 con il quale la Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) rinunzia ad ogni diritto per la riduzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Per la esecuzione di opere e forniture di cui all'articolo 1 della presente legge, compreso l'ampliamento e la sistemazione delle stazioni

di Napoli (Montesanto) e di Torregaveta della ferrovia Cumana, lo Stato corrisponderà alla Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) il corrispettivo di lire 1.276.142.816 salvo le variazioni derivanti dai procedimenti di revisione di cui al successivo articolo 6, e dell'eventuale applicazione del successivo articolo 7, comma terzo.

Nel corrispettivo di cui al comma precedente saranno computate le rate di acconto già corrisposte alla Società in forza dell'atto 16 aprile 1948, approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1948, n. 729.

Art. 4.

Per la durata di anni dieci a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge resta ferma a tutti gli effetti la dichiarazione di pubblica utilità per il tronco ferroviario e la diramazione di cui all'articolo 1, punto secondo, del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485. La S.E.P.S.A. è autorizzata a procedere all'espropriazione dei terreni per i quali abbia già iniziato i relativi atti o provveduto ad occupazioni di urgenza.

Qualora alla rispettiva costruzione del tronco ferroviario e della diramazione suddetti non si addivenga entro il decennio, i diritti di cui agli articoli 60 e 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere fatti valere dai proprietari dei beni espropriati a pena di decadenza entro il termine di un anno dalla scadenza del decennio stesso e dietro pagamento del valore effettivo dei beni quale sarà al momento della relativa richiesta.

Tutti gli immobili espropriati saranno consegnati dalla Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) al Demanio dello Stato, su richiesta del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

È fatto obbligo alla Società di provvedere nello stesso termine all'armamento e alla elettrificazione del tratto Torregaveta-Miseno, del quale avrà l'esercizio a norma di legge e alle condizioni della convenzione vigente con la S.E.P.S.A. per la ferrovia Cumana.

I maggiori oneri derivanti dal comma precedente sono ad esclusivo carico della Società e

si intendono compresi nel corrispettivo previsto dagli articoli 3 e 5 della presente legge.

Art. 5.

Entro il limite massimo di lire 23.857.184 lo Stato rimborserà alla Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) le spese per le indennità di esproprio degli immobili nonchè per le indennità di occupazione e per i lavori eseguiti sul tronco ferroviario di cui al punto secondo dell'articolo 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485.

Qualora l'importo complessivo delle somme rimborsate alla Società per il titolo di cui al comma precedente sia inferiore alla somma di lire 23.857.184, la differenza sarà destinata all'eventuale maggior corrispettivo di cui all'articolo 3 della presente legge che fosse per essere accordato alla società medesima per effetto della revisione dei prezzi di cui al successivo articolo 6.

Art. 6.

Qualora nel corso dei lavori i costi della mano d'opera e dei materiali di costruzione applicati alle stesse quantità di lavori e provviste ammesse nella stima in data 16 luglio 1948, in base alla quale è stato determinato il corrispettivo di cui all'articolo 3 della presente legge, portino, in complesso, ad un aumento o diminuzione superiore al 10 per cento della spesa che è servita di base alla determinazione del corrispettivo medesimo, sarà in facoltà rispettivamente della Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) e del Ministero dei trasporti di richiedere la revisione del corrispettivo.

A tale scopo, alla fine di ogni trimestre a decorrere dal 16 luglio 1948, verrà accertato se si siano verificate le condizioni di aumento o di diminuzione previste nel comma precedente e sarà eventualmente richiesta la revisione dalla parte che ritiene di avervi diritto. La revisione si estenderà, oltre che ai lavori ancora da eseguire, anche a quelli eseguiti nel relativo trimestre quando si siano verificate le condizioni di aumento o di diminuzione indicate nel comma precedente.

I prezzi da applicare nel procedimento di revisione saranno, per ciascun trimestre:

a) per la mano d'opera, quelli medi stabiliti dagli accordi interconfederali e di categoria per la zona della Campania;

b) per i materiali, quelli praticati sulla piazza per lavori analoghi.

Nessun aumento di spesa potrà essere ammesso per lavori e provviste che, a giudizio del Ministero dei trasporti, avrebbero potuto essere eseguiti e non siano stati invece eseguiti in relazione al tempo prescritto per la ultimazione dei lavori ed alle eventuali proroghe debitamente autorizzate nè si applica ai materiali precedentemente approvvigionati.

La diminuzione del corrispettivo si applica ai lavori ancora non eseguiti ed ai materiali ancora non approvvigionati all'inizio del trimestre cui la revisione si riferisce.

Art. 7.

Eventuali varianti al tracciato della ferrovia di cui all'articolo 1 della presente legge saranno approvate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tali varianti non potranno, comunque, importare una spesa superiore a quella di cui all'articolo 3 della presente legge.

Qualora le varianti medesime importas-

sero una spesa inferiore a quella stabilita con l'articolo 3 il corrispettivo di concessione verrà corrispondentemente ridotto.

Art. 8.

Con apposito atto da rendersi esecutivo, come gli eventuali atti addizionali, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno regolate le modalità per la concessione di sola costruzione alla Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) delle opere di cui all'articolo 1 e 4 della presente legge e per il rimborso alla Società delle spese di cui al successivo articolo 5 della legge medesima entro i limiti da detto articolo stabiliti.

Art. 9.

Sono abrogati i numeri 1° e 2° dell'articolo 1, l'articolo 3 ed il primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, restando ferme per quanto altro le rimanenti disposizioni del decreto legislativo medesimo.

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1948, n. 729, con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto 16 aprile 1948.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

Repertorio n. 287.

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

UFFICIO CONTRATTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE.

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno due del mese di dicembre in Roma ed in una sala del Ministero dei trasporti dinanzi a me, dottore procuratore Saverio de Vito, ispettore generale delegato alla stipulazione dei contratti dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me ufficiale rogante giusta le facoltà concesse dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente riuniti.

da una parte

il signor dottore Michele Cappuccio fu Pietro, ispettore generale superiore della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per l'impedimento del signor direttore generale dell'Ispettorato generale medesimo in rappresentanza dell'onorevole Ministro dei trasporti giusta delega in data 22 novembre 1949, n. 4169, servizio III, che qui si allega sotto la lettera A);

il signor dottore Ruggero Mastrangelo fu Giovanni, ispettore generale del tesoro, in rappresentanza dell'onorevole Ministro del tesoro, giusta delega in data 29 novembre 1949, divisione VIII, n. 134385, che qui si allega sotto la lettera B);

entrambi per conto e nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato;

e dell'altra

il signor dottore professore Umberto Carelli fu Paolo, nato a Corigliano Calabro e domiciliato a Napoli, autorizzato a firmare il presente atto in nome e per conto della Società per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) anonima con sede a Napoli in virtù di deliberazione adottata il 26 novembre 1949 dal Consiglio di amministrazione della società stessa, deliberazione che, in estratto conforme al suo originale rilasciato in data 28 novembre 1949 dal dottore Luigi Ferrara, notaio in Napoli, qui si allega sotto la lettera C).

Si allega inoltre sotto la lettera D) un certificato n. 12069 rilasciato in data 30 novembre 1949 dalla Cancelleria del tribunale civile e penale di Napoli col quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sociale della Società per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) anonima con sede in Napoli sono stati depositati, trascritti, affissi e pubblicati ai sensi di legge e che la Società medesima per non trovarsi in istato di concordato preventivo, di fallimento o di liquidazione, è nel pieno godimento dei suoi diritti.

Io sottoscritto dichiaro di aver accertato, in base ai documenti sopra specificati, che il signor dottore professore Umberto Carelli fu Paolo, ha la piena capacità a rappresentare ad impegnare legalmente la predetta Società « S. E. P. S. A. » nella sua rivestita qualità.

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 16 APRILE 1948 PER LA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E DI ESERCIZIO DELLA FERROVIA CIRCUMFLEGREA

Premesso:

che con regio decreto legislativo 17 maggio 1946 n. 485, è stata assentita alla Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) per il corrispettivo a corpo di lire 1.300 milioni la concessione di costruzione e di esercizio della ferrovia circumflegrea costituita:

1° da un tronco della lunghezza prevista in chilometri 27 + 500 che, partendo dai pressi della città di Napoli della ferrovia Cumana e, passando per gli abitati di Soccavo-Pianura e Quarto e per le spiagge di Licola e Cuma, verrà a ricongiungersi alla detta ferrovia Cumana, presso la Stazione di Fusaro;

2° da un tronco della lunghezza prevista di chilometri 4 + 200 che, partendo da Torregaveta raggiungerà la spiaggia di Miseno, e, con diramazione della lunghezza di chilometri 1 + 200 l'abitato di Monte di Procida;

che con atto 16 aprile 1948 approvato e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1948, n. 729, è stato provveduto a regolare, ai sensi dell'articolo 4, comma primo, del suddetto decreto legislativo, le modalità della concessione;

che la Società S.E.P.S.A. iniziati i lavori, si è trovata in gravi difficoltà per poterli proseguire a causa del notevole spostamento di tutte le previsioni a suo tempo fatte circa il costo della ferrovia ed ha chiesto la sostanziale e radicale modifica della concessione;

che, dovendosi provvedere con apposito provvedimento legislativo alla modifica delle condizioni di concessione autorizzate col decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, la Società S.E.P.S.A. ha chiesto, intanto, di essere sciolta dagli obblighi assunti con l'atto 16 aprile 1948 rinunciando a qualsiasi pretesa e diritto, salvo a regolare in un tempo successivo, con apposito atto, le nuove modalità di concessione in conformità a quanto in proposito verrà stabilito dall'emanando provvedimento;

che ritenendosi di accogliere tale richiesta, le parti come sopra costituite, da me ufficiale rogante personalmente conosciute, mentre confermano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

È risolta, con effetto dalla data dell'entrata in vigore della legge di approvazione del presente atto, la convenzione 16 aprile 1948, approvata e resa esecutoria con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 729, per la concessione di costruzione e di esercizio della ferrovia Circumflegrea di cui al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485.

Art. 2.

La Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) la quale nel seguito del presente atto sarà denominata semplicemente « S.E.P.S.A. », dichiara formalmente ed espressamente di rinunciare, come rinuncia, nella maniera più ampia, senza eccezioni e riserve, a qualsiasi indennizzo per il fatto

della risoluzione della convenzione 16 aprile 1948, e per la riduzione della costruzione della ferrovia Circumflegrea e della relativa concessione al primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) del tratto di chilometri 27 + 095 Napoli (Montesanto)-Torregaveta.

Dichiara, altresì, di tenere lo Stato, nel modo più ampio e quindi senza eccezioni e riserve, sollevato ed indenne da ogni diritto, pretesa e molestia, presenti, passate e future, da parte di Enti e privati in dipendenza così diretta ed indiretta dei lavori e delle espropriazioni ed occupazioni di carattere permanente o provvisorio eseguite in dipendenza della succitata convenzione 16 aprile 1948.

La S.E.P.S.A. assume, pertanto, l'obbligo di rimborsare allo Stato le somme che, comunque, potesse essere tenuto a corrispondere ad Enti e privati per i lavori, espropriazioni ed occupazioni permanenti o provvisorie eseguiti in dipendenza della convenzione 16 aprile 1948. In caso di inadempienza il Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) provvederà al recupero delle somme corrisposte ai terzi anche mediante prelievo, da eseguirsi nelle forme dei privilegi fiscali, su qualsiasi credito della S.E.P.S.A. verso lo Stato nonchè sui prodotti dell'esercizio della ferrovia Cumana, della quale la S.E.P.S.A. è concessionaria.

Art. 3.

Con successivo atto sarà provveduto, in conformità a quanto stabilito con la legge di approvazione del presente atto, a regolare con la S.E.P.S.A. le modalità per la concessione di sola costruzione del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) della ferrovia Circumflegrea con quelle modifiche e riduzioni di tracciato stabilite nella legge stessa, e per il rimborso delle spese per i lavori e le espropriazioni eseguiti nei tronchi di diramazione.

Con lo stesso atto sarà anche provveduto a regolare la cauzione di cui all'articolo 7-*bis* della convenzione 16 aprile 1948, cauzione che rimane, pertanto, vincolata per intero fino a tale regolazione.

Lo Stato non assume impegno di sorta per la concessione delle opere di completamento della suddetta ferrovia, restando esso pienamente libero di provvedere quando e come riterrà opportuno, senza che la S.E.P.S.A. possa accampare comunque alcun diritto salvo quanto stabilito ai comma successivi.

In caso di concessione delle opere di completamento della ferrovia medesima viene riconosciuto alla S.E.P.S.A. soltanto un diritto di preferenza, a parità di condizioni.

Addivenendosi alla concessione di esercizio della ferrovia di cui trattasi è riconosciuto alla S.E.P.S.A. quale concessionaria della ferrovia Cumana, il privilegio di cui all'articolo 49 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447.

Art. 4.

La presente convenzione impegnativa per la S.E.P.S.A. sin dal momento della stipula, non sarà per lo Stato valida e definitiva se non dopo approvata con legge.

Essa sarà registrata col pagamento dell'imposta fissa di registro in applicazione dell'articolo 5 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 485, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1039.

Le spese per la sua stipulazione e registrazione sono a carico della S.E.P.S.A.

E, richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce in presenza delle parti che, da me interpellate prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate al presente atto per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne già presa cognizione.

Il presente atto consta di tre fogli di carta bollata scritta da persona di mia fiducia su facciate dodici e righe nove della successiva escluse le firme e contiene quattro inserzioni per foglietti dieci scritti e dattilografati su facciate quattordici.

Il rappresentante dell'onorevole Ministro dei trasporti

MICHELE CAPPuccio fu Pietro

Il rappresentante dell'onorevole Ministro del tesoro

RUGGERO MASTRANGELI fu Giovanni

Il rappresentante della Società per l'Esercizio di Pubblici Servizi « S.E.P.S.A. »

UMBERTO CARELLI fu Paolo

L'Ufficiale rogante

SAVERIO DE VITO